



**COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA E SPORT
Servizio Sport e Politiche Giovanili**

**CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO
per l'affidamento della gestione dei servizi agli adolescenti e ai giovani presso
il Centro Giovani Futura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs.
36/2023 – CIG B845402F55**

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto.....	2
Art. 2 - Descrizione dei servizi richiesti.....	2
Art. 3 - Durata contratto.....	4
Art. 4 - Importo del contratto.....	4
Art. 5 - Revisione prezzi.....	6
Art. 6 - Modalità di esecuzione della prestazione.....	7
Art. 7 - Luogo di esecuzione dei servizi e attrezzature.....	9
Art. 8 - Clausole sociali e Criteri ambientali minimi (CAM).....	10
Art. 9 - Personale impiegato.....	12
Art. 10 - Subappalto.....	18
Art. 11 - Obblighi e responsabilità Appaltatore.....	18
Art. 12 – Obblighi a tutela dei lavoratori e della Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	21
Art. 13 - Obblighi di riservatezza.....	22
Art. 14 - Obblighi assicurativi.....	23
Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Art. 16 - Estensione obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	25
Art. 17 - Garanzia definitiva.....	26
Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dei servizi.....	26
Art. 19 - Sistema di monitoraggio e controlli in corso di esecuzione del contratto.....	27
Art. 20 - Penali.....	28
Art. 21 - Risoluzione e recesso.....	30
Art. 22 - Certificato di regolare esecuzione.....	32
Art. 23 - Stipula del contratto e spese.....	32
Art. 24 - Definizione delle controversie e foro competente.....	32
Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto.....	33

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza e sostegno ai giovani di età compresa, orientativamente, fra i 12 e i 18 anni presso il Centro Giovani Futura ubicato in Viale dei Pini n. 54, Firenze, consistenti nella prestazione di attività culturali, ludico-sportive, musicali e artistiche condotte da figure educative competenti che sappiano valorizzare le risorse personali e la capacità pro-attiva delle ragazze e dei ragazzi, e che siano anche in grado di monitorare eventuali comportamenti a rischio.
2. L'obiettivo generale che si intende perseguire è quello di consolidare un presidio educativo territoriale che svolga una duplice funzione, educativa e aggregativa, in favore delle ragazze e dei ragazzi e di offrire loro, in un contesto definito e polivalente, attraverso il coinvolgimento della comunità educante e il meccanismo dello scambio tra pari, una serie di opportunità formative, motivazionali e socializzanti, anche in ottica di prevenzione del disagio giovanile e di promozione del protagonismo e della partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze.
3. I servizi in oggetto, rientranti nell'ambito del **CPV 92330000-3** - Servizi di zone ricreative - di cui all'Allegato XIV della Direttiva UE 2014/24, sono caratterizzati da una specifica professionalità del personale impiegato, non reperibile all'interno dell'Amministrazione Comunale; per questo motivo è stata scelta la forma gestionale dell'appalto di servizi, da affidarsi previo espletamento di procedura di gara negoziata senza bando preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 - Descrizione dei servizi richiesti

1. L'Affidatario dovrà rendere, per il tramite di figure educative competenti, i servizi richiesti, che consisteranno nelle attività di:
 - a) accoglienza e ascolto, individuale e di gruppo;
 - b) promozione di iniziative culturali, ludico-educative ed artistiche, aperte anche al territorio e ai soggetti della comunità educante;
 - c) organizzazione di attività motorie e ricreative;
 - d) stimolo della partecipazione attiva della cittadinanza appartenente al target di riferimento attraverso la sperimentazione di processi condivisi di riappropriazione e rigenerazione degli spazi del proprio territorio;
 - e) individuazione di percorsi individualizzati che mirino alla promozione del benessere personale e della crescita educativa;

- f) promozione di esperienze creative, pratico-operative, di produzione multimediale (laddove possibile), anche tramite la diffusione del linguaggio e della cultura contemporanea;
- g) organizzazione di uscite e gite, occasioni di rafforzamento dei legami tra pari;
- h) supporto scolastico, ove richiesto dall'utenza;
- i) orientamento dell'utenza tra i percorsi formativi disponibili, perseguiendo l'obiettivo di rafforzare le life skills dei giovani, conciliare le vocazioni degli stessi con le opportunità offerte dal territorio, e accrescere così il loro senso di responsabilità civica;
- j) collaborazione con i gestori dei servizi socio-educativi e culturali destinati allo stesso target di utenza e già affidati da questa Stazione Appaltante (in particolare il Servizio di Educativa di Strada e il Servizio Informagiovani), e con i gestori di tutti i Centri Giovani della città, i quali sono da considerarsi ulteriori interlocutori per la progettazione, la realizzazione e la promozione dei servizi oggetto della presente procedura di affidamento, nell'obiettivo di creare una Rete comune di intervento;
- k) organizzazione di almeno n. 2 eventi l'anno (ipoteticamente: open day a settembre e festa di chiusura a giugno-luglio) da sfruttare come occasioni di presentazione delle attività del CG alla cittadinanza e di promozione del protagonismo giovanile.

2. Sulla base di necessità emergenti, il Committente potrà sempre chiedere la riprogettazione di attività già previste e programmate dall'Affidatario.

3. L'Affidatario dovrà predisporre e applicare un sistema di misurazione del livello di soddisfazione dell'utenza (partecipanti a eventi/attività) rispetto al servizio fornito.

4. Costituisce condizione di accesso ai servizi, fruibili a titolo gratuito durante gli orari di apertura del Centro Giovani, la registrazione della giovane utenza negli elenchi tenuti dall'Affidatario. Nel caso si tratti di utenti infradiciotti, la modulistica necessaria alla registrazione dell'utente deve essere sottoscritta da un soggetto esercente potestà genitoriale o tutela legale del minore.

5. L'Affidatario, nella comunicazione all'esterno delle attività (materiale grafico, pannelli, pagine web, ecc...) aderisce al piano di comunicazione condiviso e concordato con la Stazione Appaltante e adotta il Sistema di Identità Visiva della Stazione Appaltante.

6. L'Affidatario, previo accordo con la Stazione Appaltante, potrà implementare le attività con la realizzazione di progetti culturali, sociali e formativi specifici che non comportino alcun onere a carico della Stazione Appaltante stessa.

Art. 3 - Durata contratto

1. La durata dell'appalto oggetto del presente affidamento è di 30 mesi, ovvero 2 anni e 6 mesi, da rendere presumibilmente dal 1 novembre 2025 al 30 aprile 2028, e comunque a far data dalla stipula del contratto.
2. Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, che risulterà da apposito verbale di consegna del servizio.
3. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 30 mesi, ovvero 2 anni e 6 mesi, per un importo stimato di € 119.558,06 (Iva esclusa).
Il rinnovo avverrà alle medesime condizioni del contratto originario, fatta salva la modifica di alcune clausole non più attuali.
L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare all'aggiudicatario la volontà di attivare il rinnovo, mediante PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto.
È vietato il rinnovo tacito.
4. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, c. 10, del Codice, per una durata massima pari a 4 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
L'importo stimato di tale opzione è pari a € 15.941,07, al netto di Iva.

Art. 4 - Importo del contratto

1. L'importo del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta ad € 119.558,06 oltre IVA (€ 145.860,33 inclusa IVA al 22%). Non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti al ribasso.
2. Il calcolo degli importi necessari per l'acquisizione del servizio è stato effettuato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, per come esplicitato nel documento Progetto dei servizi.
3. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente svolte nei limiti degli impegni di bilancio assunti e comunicati al soggetto affidatario.
Il compenso dell'Affidatario è onnicomprensivo delle spese dallo stesso sostenute per l'erogazione dei servizi richiesti nel presente Capitolato ed offerti.

4. Il pagamento sarà effettuato all'esito positivo dei controlli di rito e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione, in particolare mediante verifica della relazione delle attività, dei fogli presenza del personale in servizio relativi al periodo di competenza, e delle spese sostenute per far fronte all'acquisto di materiali di consumo, attrezzature e servizi e alle spese generali, per come risultanti dall'elenco contenuto nella relazione delle attività.

5. Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport - Servizio Sport e Politiche giovanili, Via Garibaldi 7, Firenze, che provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

5.1. Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- CIG;
- numero dell'impegno o degli impegni;
- riferimento normativo di applicazione IVA.

5.2. La fattura dovrà inoltre riportare la dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

5.3. La fattura dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Cultura e Sport è il seguente: F2BEGES.

6. I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del DURC e verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73.

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico Affidatario.

6.1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa a una o più unità di personale dipendente dell'Affidatario impiegate nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Firenze direttamente in favore degli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.

7. Nel caso in cui vengano contestate all'Operatore Economico inadempienze nell'esecuzione del contratto che abbiano comportato l'applicazione di penali per le quali sia pendente il procedimento di contestazione in contraddittorio di cui all'art. 20, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alle penali contestate. In tali casi, i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del procedimento stesso, una volta accertato che non sussistano penali da applicare.

8. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 5 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, nonché dell'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis al Codice, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice IR (ossia indice delle retribuzioni contrattuali orarie) per settore economico Codice Ateco R-93 reperibile sul portale istituzionale ISTAT di seguito riportato: https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0500LAB,1.0/LAB_EMPLWAGE/LAB_EMPL_NATLABCONT/DCSC_RETRATECO1/IT1,155_358_DF_DCSC_RETRATECO1_7,1.0.

2. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione.

3. La SA, tramite il RUP, monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi. La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice.

4. La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

5. Al fine di assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, il RUP monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi.

6. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'Appaltatore in merito all'importo riconosciuto, spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'Appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di quindici (15) giorni solari dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

7. La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

8. In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Art. 6 - Modalità di esecuzione della prestazione

1. Tenuto conto delle settimane di chiusura del Centro disposte ogni anno (composto da 52 settimane), durante il periodo pasquale (una settimana), il periodo estivo (quattro settimane) e il periodo natalizio (una settimana), il servizio dovrà esser reso per un totale di 46 settimane in 1 anno anno e un totale di 23 settimane in 6 mesi, per un totale complessivo di 115 settimane di servizio da rendere in 30 mesi.

2. L'operatore economico dovrà presentare un progetto gestionale che preveda la realizzazione dei servizi richiesti attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro che garantisca la presenza minima delle seguenti figure professionali, per un totale di 41 ore settimanali, e 4.715 ore in 30 mesi:

- n. 1 Coordinatore di Progetto, per un numero di 2 ore di servizio alla settimana, per un totale di 230 ore da rendere in 30 mesi;
- un numero adeguato di Educatori, almeno n. 2, per un numero di 34 ore di servizio alla settimana, per un totale di 3.910 ore da rendere in 30 mesi;

- n. 1 Addetto al servizio, strumentale ai principali, di pulizia, per un numero di 5 ore di servizio alla settimana, per un totale di 575 ore da rendere in 30 mesi.

Figure Professionali	Ore a settimana	Ore all'anno (46 settimane)	Ore per 6 mesi (23 settimane)	Ore per (115 sett) 30 mesi
Coordinatore	2	92	46	230
Educatori	34	1.564	782	3.910
Addetto alle pulizie	5	230	115	575
Totale	41	1.886	943	4.715

Tale composizione minima rappresenta un requisito minimo non derogabile, da garantire sia in fase di presentazione di offerta che di esecuzione contrattuale.

3. Il Centro Giovani Futura dovrà essere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, per almeno n. 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali), da almeno due Educatori (30 ore settimanali).

Le restanti ore (4 ore settimanali) di servizio degli Educatori dovranno essere dedicate allo svolgimento di attività non frontalì.

Sarà possibile in ragione delle attività programmate dall'Affidatario, o su richiesta del Committente, definire un orario diversificato di apertura del Centro Giovani, su base stagionale o articolato in modo da prevedere aperture occasionali e/o straordinarie, festive o notturne.

4. Si specifica, relativamente ai servizi principali resi dal Coordinatore e dagli Educatori, che il monte ore dovrà essere garantito per le due diverse figure professionali e funzioni (coordinamento/educativa) in modo distinto e che l'erogazione di un monte ore minore in una delle funzioni non potrà essere compensato con maggiori ore nell'altra; inoltre, il Coordinatore non potrà svolgere anche le funzioni di Educatore.

5. Il Coordinatore di Progetto, figura trasversale per le competenze possedute, in qualità di referente organizzativo dei servizi, dovrà garantire la reperibilità nei confronti della Stazione Appaltante durante tutto l'orario di svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Lo stesso avrà i seguenti compiti:

- curare la realizzazione complessiva del progetto affidatario;
- curare l'organizzazione del proprio gruppo di lavoro;
- curare tutti gli aspetti relativi all'organizzazione e alle presenze del personale sui servizi, comprese le sostituzioni in caso di assenza;

- assicurare la corretta gestione e il buon andamento dei servizi affidati, il supporto organizzativo e il monitoraggio degli stessi;
- curare la programmazione e la realizzazione di tutte le attività descritte nel presente capitolato;
- curare l’adozione di strumenti atti alla rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza e la redazione della documentazione delle attività svolte nell’ambito dei servizi;
- promuovere il collegamento e il rapporto con altri soggetti pubblici e privati necessari per implementare le attività descritte all’art. 2 del presente capitolato;
- partecipare ad incontri periodici con l’Ufficio Politiche Giovanili per programmare al meglio e condividere le attività e gli eventi da realizzare.

6. Tra i compiti degli Educatori facenti parte del gruppo di lavoro rientrerà lo svolgimento di *attività frontali*, da intendersi come attività di interazione con i giovani, target di riferimento, nelle ore di apertura del Centro Giovani, e di *attività non frontali*, funzionali e collegate a quelle frontali, come ad esempio attività di programmazione, gestione dei canali social, riunioni di coordinamento e di progettazione/organizzazione eventi e attività.

7. In caso di eventi imprevisti, o di cause di forza maggiore, che impediscono l’ordinaria apertura del Centro, e quindi la resa del monte ore di servizio settimanale, previo accordo tra le Parti è consentito il recupero delle ore di servizio non espletate secondo le modalità e le tempistiche concordate con l’Ufficio Politiche Giovanili. Nell’impossibilità di recupero delle ore secondo le modalità concordate, il corrispettivo sarà conseguentemente decurtato.

Art. 7 - Luogo di esecuzione dei servizi e attrezzature

1. L’Affidatario provvederà alla gestione dei servizi presso il Centro Giovani Futura, sito in Viale dei Pini, n. 54, Firenze, Quartiere 4.

2. I locali che ospitano suddetti servizi verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente Capitolato d’appalto, fatte salve eventuali attività autorizzate dalla S.A.

3. La S.A. si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nei locali che ospitano i servizi durante il corso del contratto per verificarne lo stato ed il loro corretto uso.

4. Nessuna responsabilità e onere possono essere posti a carico del Committente per eventuali ammanchi, guasti o deterioramento di attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà dell’Affidatario.
5. Gli allestimenti dei locali, in termini di arredi, sono a carico del Committente, che potrà provvedere anche in corso di esecuzione dell’appalto, a ricondizionarli e/o a sostituirli. È invece a carico dell’Affidatario il costo dei materiali di consumo per un’efficace esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, per i quali è stata stimata una specifica voce di spesa da parte della Stazione Appaltante.
6. Il Committente si riserva in ogni momento, e a suo insindacabile giudizio, la facoltà di trasferire la sede dei servizi ad altre differenti da quella sovra indicata, previa comunicazione all’Affidatario.
7. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità relativa all’eventuale impatto, sui servizi oggetto del presente affidamento, che potrebbe esser causato dallo svolgimento di lavori condotti dalla Direzione Servizi Tecnici del Comune presso il Centro Giovani Futura.
8. In ogni caso non potrà darsi luogo ad un differimento del termine finale del contratto.

Art. 8 - Clausole sociali e Criteri ambientali minimi (CAM)

1. Ai sensi dell’art. 57 del Codice, recante “Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, la presente procedura è soggetta alle disposizioni previste dai seguenti commi.
2. L’Appaltatore è tenuto a garantire l’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto dalle Parti Sociali il 26/01/2024 e riportante il codice CNEL T151, individuato, fra i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto dell’oggetto dell’appalto e della natura delle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente. In subordine, l’Aggiudicatario potrà applicare un altro contratto che garantisca le stesse o equivalenti tutele economiche e normative per i propri lavoratori.
3. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’Appaltatore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato nel servizio, assorbendo prioritariamente nel proprio

organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, se disponibile. Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di gara sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto saranno applicate, nei casi di inadempimento, le penali previste dall'art. 20 del presente Capitolato. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Progetto dei Servizi.

4. Quale misura orientata a garantire le pari opportunità generazionali e di genere, l'Aggiudicatario si impegna ad adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione dell'offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni (qualora ve ne siano e fatto salvo il rispetto della clausola relativa alla stabilità occupazionale di cui al comma 3 del presente articolo) necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. La mancata osservanza dei presenti obblighi assunzionali comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato.

5. Al fine di garantire le pari opportunità di genere, l'Operatore Economico che occupa, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, in applicazione dell'art. 1, c. 2, dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e/o al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 20 del presente Capitolato, nonché, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, dell'Allegato II.3 al Codice, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici (12) mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

6. Al fine di garantire la pari opportunità di inclusione lavorativa per persone con disabilità, l'Operatore Economico che occupa, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta è tenuto, in applicazione dell'art. 1, c. 3, dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a

consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 20 del presente Capitolato.

7. In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e considerata l'assenza di Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti all'oggetto del presente affidamento ed alla natura delle prestazioni richieste, non si applicano le previsioni di cui all'art. 57, c. 2, del Codice.

Art. 9 - Personale impiegato

1.1. Le attività inerenti ai servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal soggetto Affidatario con proprio personale mediante la propria organizzazione, a proprio rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato. Il personale, fermo restando l'obbligo di raccordo con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato solo ai responsabili del soggetto Affidatario.

1.2. L'Affidatario dovrà assicurare che tutti i servizi vengano svolti da un congruo numero di unità di personale con le funzioni e i requisiti idonei allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato d'appalto. Dovrà, inoltre, garantire che tutto il personale impiegato sia di comprovata moralità, che sia in possesso dei requisiti minimi di seguito previsti, e che assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi nei confronti degli utenti.

1.3. Nel corso dello svolgimento dell'appalto, l'Affidatario si impegna a sostituire, entro 24 ore e con personale idoneo, gli incaricati che per qualsiasi motivo si assentino dal servizio. In caso di sostituzione di personale l'Affidatario tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla sostituzione, deve darne comunicazione alla Stazione Appaltante, fornendo: nominativo del personale, qualifica/inquadramento professionale nel CCNL di appartenenza, e il dettaglio dei titoli e dell'esperienza maturata (con indicazione dei tempi di svolgimento), da cui si evinca il possesso dei requisiti minimi di seguito previsti.

1.4. L'Amministrazione si riserva di chiedere all'Affidatario la sostituzione del personale a suo giudizio non idoneo allo svolgimento dei servizi affidati.

1.5. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre

essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, e successive modifiche.

1.6. Il personale che l’Affidatario impiegherà nella gestione del servizio dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, essere maggiorenne, idoneo alla mansione assegnata, dovrà essere in regola con la normativa in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, introdotto dal D.lgs n. 39/2014. A tal fine, l’Affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato, che dimostri l’assenza di condanne ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività a contatto con minori.

1.7. L’Affidatario dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un tesserino di riconoscimento, visibile a richiesta, contenente: nome dell’Affidatario, generalità e qualifica dell’operatore.

1.8. L’Affidatario dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Lo stesso risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

1.9. Il soggetto affidatario dovrà predisporre sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari del proprio personale. A questo fine si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante la programmazione mensile delle attività, ripartita settimanalmente, da trasmettere almeno cinque giorni prima dell’inizio del mese di riferimento, con l’indicazione degli educatori impiegati nello svolgimento delle stesse. La Stazione Appaltante procederà a verificare la presenza in servizio del personale mediante controlli a campione.

1.10. Ogni educatore dovrà garantire un’attiva partecipazione ai processi educativi, mantenendo un corretto comportamento verso gli adolescenti e i giovani destinatari dell’intervento, nonché verso gli altri operatori del Servizio, relazionandosi in modo collaborativo con i referenti del Committente, al fine di un continuo e proficuo confronto sull’andamento del servizio, sia all’interno del gruppo di lavoro, sia negli altri contesti.

2. Tutto il personale deve risultare regolarmente assunto dall’impresa affidataria.

3. In caso di mancato assorbimento del personale attualmente impiegato nei servizi, adempimento disciplinato all’art. 8 del presente Capitolato, come requisito particolare per l’esecuzione del contratto, i concorrenti sono tenuti a garantire la realizzazione dei servizi in oggetto attraverso un gruppo di lavoro in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente Capitolato (Art. 6, comma 2, e comma 4.1 del presente articolo).

A tal fine, intervenuta l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante chiederà di presentare l'elenco del personale da impiegare nel servizio contenente: nominativo, qualifica/inquadramento professionale nel CCNL di appartenenza, mansioni, monte ore settimanale assegnato per il presente appalto e in aggiunta, per il personale educativo, il dettaglio dei titoli e dell'esperienza maturata (con indicazione dei tempi di svolgimento), da cui si evinca il possesso dei requisiti minimi.

Nel caso in cui il possesso del requisito di esecuzione non venga comprovato dall'aggiudicatario entro il termine di 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, la stessa dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario, procedendo con l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

4. Le mansioni richieste per l'esecuzione dei servizi in oggetto sono riconducibili alle seguenti figure professionali e livelli di inquadramento, cui si è fatto riferimento al fine di stimare il valore dell'appalto, previsti dal Contratto Collettivo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali, rinnovato da ultimo in data 26.1.2024 (in seguito Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali), in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento.

4.1. Nella seguente tabella sono indicati i profili professionali richiesti per l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto e i **requisiti minimi** di cui deve essere in possesso il personale da impiegare nell'esecuzione dei servizi educativi (Coordinatore ed Educatori) presso il Centro Giovani Futura, nel caso in cui il concorrente non proceda al riassorbimento del personale attualmente impiegato nei servizi, ovvero proceda ad operare delle sostituzioni di personale nel corso dell'esecuzione contrattuale:

Figura Professionale	CCNL delle Cooperative Sociali	Requisiti minimi richiesti
Coordinatore	Categoria D, posizione economica D3	- Diploma di laurea in ambito sociopsicopedagogico (anche triennale), e almeno 1 anno di esperienza nel coordinamento di servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, ovvero di servizi di educativa di strada rivolta ai giovani, di servizi presso centri estivi e/o ludoteche, di servizi di natura socio educativa resi in forma di animazione di gruppo, ludico-ricreativi e sportivi

		<p>come strumenti per lo sviluppo positivo dei rapporti interpersonali;</p> <p>- Diploma di laurea in altro ambito (anche triennale) o diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito sociopsicopedagogico, e almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, ovvero di servizi di educativa di strada rivolta ai giovani, di servizi presso centri estivi e/o ludoteche, di servizi di natura socio educativa resi in forma di animazione di gruppo, ludico-ricreativi e sportivi come strumenti per lo sviluppo positivo dei rapporti interpersonali;</p> <p>- Diploma di scuola secondaria di secondo grado in altro ambito, e almeno 5 anni di esperienza nel coordinamento di servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, ovvero di servizi di educativa di strada rivolta ai giovani, di servizi presso centri estivi e/o ludoteche, di servizi di natura socio educativa resi in forma di animazione di gruppo, ludico-ricreativi e sportivi come strumenti per lo sviluppo positivo dei rapporti interpersonali.</p> <p>Si specifica che, ai fini del conteggio del periodo di esperienza del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per configurare un anno verranno richiesti 12 mesi di servizio; - per configurare un mese verrà computato ogni periodo superiore ad almeno 16 giorni di servizio nell'arco del mese; - eventuali tirocini o esperienze di volontariato (incluso il servizio civile) effettuati nell'ambito dei sopraccitati servizi, e certificati, saranno considerati esperienza di
--	--	--

		servizio valida nel computo dell'esperienza maturata.
Educatore senza titolo	Categoria D, posizione economica D1	<p>- Diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-psico-pedagogico, e almeno 1 anno di esperienza in servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, ovvero di servizi di educativa di strada rivolta ai giovani, di servizi presso centri estivi e/o ludoteche, di servizi di natura socio educativa resi in forma di animazione di gruppo, ludico-ricreativi e sportivi come strumenti per lo sviluppo positivo dei rapporti interpersonali;</p> <p>- Diploma di scuola secondaria di secondo grado in altro ambito, e 2 anni di esperienza in servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, ovvero di servizi di educativa di strada rivolta ai giovani, di servizi presso centri estivi e/o ludoteche, di servizi di natura socio educativa resi in forma di animazione di gruppo, ludico-ricreativi e sportivi come strumenti per lo sviluppo positivo dei rapporti interpersonali.</p> <p>Si specifica che, ai fini del conteggio del periodo di esperienza del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per configurare un anno verranno richiesti 12 mesi di servizio; - per configurare un mese verrà computato ogni periodo superiore ad almeno 16 giorni di servizio nell'arco del mese; - eventuali tirocini o esperienze di volontariato (incluso il servizio civile) effettuati nell'ambito dei sopraccitati servizi, e certificati, saranno considerati esperienza di servizio valida nel computo dell'esperienza maturata.
Addetto al servizio di pulizia	Categoria A,	_____

	posizione economica A1	
--	---------------------------	--

4.3 L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi del personale impiegato nelle attività con indicazione dei relativi ruolo e qualifica, resi in forma di autocertificazione.

5. L'Affidatario dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Comune estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso Appaltatore e i suoi dipendenti.

6. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi.

7. Nel caso in cui l'appaltatore in sede di gara si sia impegnato a garantire al proprio personale addetto al servizio strumentale di pulizia la retribuzione oraria minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro, (ricostruita con modalità analoghe a quelle delle tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'art. 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023), la stazione appaltante si riserva di verificare il corretto adempimento di tale obbligo, richiedendo all'appaltatore idonea documentazione a comprova fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, le buste paga dei dipendenti coinvolti nell'esecuzione; si riserva altresì di effettuare sopralluoghi che consentano di verificare la presenza dei dipendenti indicati.

7.1 L'appaltatore si impegna, con la partecipazione alla procedura di gara, a consegnare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica del rispetto del salario minimo garantito entro il termine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto, nonché a consentire l'accesso alle proprie sedi (ove viene svolto il servizio in appalto e anche a quelle aziendali) al personale comunale incaricato dei controlli, al fine dell'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili all'espletamento delle verifiche in corso di esecuzione. Se, ad esito delle suddette verifiche, l'appaltatore risulta inadempiente, dovrà reintegrare il lavoratore della retribuzione non riconosciuta e la stazione appaltante potrà applicare una penale, in base alla durata della inadempienza, conformemente all'art. 20 del Capitolato. In caso di reiterati inadempimenti e in ogni caso al raggiungimento della massima penale del 10% di cui all'art. 126 del Codice, la stazione appaltante risolverà il contratto. L'appaltatore sarà considerato in ogni caso inadempiente laddove non consenta alla stazione appaltante di effettuare le suddette verifiche.

Art. 10 - Subappalto

1. L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente concessione, nei limiti indicati nella documentazione presentata all'atto della partecipazione alla gara. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
2. Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata in subappalto l'integrale, né la prevalente, esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice. Le clausole di cui al precedente periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 5 del presente Capitolato.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solidi nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. All'inizio del Servizio verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, e verrà redatto specifico verbale di consegna, sottoscritto dalle parti. L'Affidatario sarà responsabile della custodia delle chiavi, dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti affidati.

2.3. I locali devono essere accessibili in qualsiasi momento alla S.A., al personale da questa dipendente e ad imprese di fiducia per verifiche, controlli e interventi richiesti dalla S.A.

2.4. La Stazione Appaltante verificherà a fine servizio lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio affidato in uso, che risulterà da specifico verbale di ripresa in consegna dei locali.

3. I costi relativi alle utenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti a Centro Giovani Futura sono a carico della Stazione Appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a fare applicazione integrale al proprio personale dipendente del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro indicato da questa Stazione Appaltante all'art. 8 del presente Capitolato e nel Progetto dei Servizi, individuato tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Nel caso facesse applicazione di CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a presentare dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche.

5. Nel corso dello svolgimento dell'appalto, l'Affidatario si impegna a sostituire, entro 24 ore e con personale idoneo, gli incaricati che per qualsiasi motivo lascino il servizio. In caso di sostituzione di personale l'Affidatario tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla sostituzione, deve darne comunicazione alla Stazione Appaltante, fornendo: nominativo del personale, qualifica/inquadramento professionale nel CCNL di appartenenza, e il dettaglio dei titoli e dell'esperienza posseduta (con indicazione dei tempi di svolgimento), da cui si evinca il possesso dei requisiti minimi previsti all'art. XX del presente capitolo.

6. Dovrà essere data comunicazione al Referente del servizio, entro il giorno 25 del mese precedente a quello di riferimento, dell'organizzazione mensile

delle attività e dei nominativi degli addetti allo svolgimento delle medesime, come più dettagliatamente previsto all’art. 19 del presente Capitolato.

7. Dovrà essere garantita la corretta erogazione dei servizi e che tutto il personale sia dotato nelle sedi di lavoro oggetto dell’appalto, di un tesserino di riconoscimento. Il personale dovrà compilare apposito foglio di presenza in servizio, che l’affidatario ha l’obbligo di inviare al Referente del servizio con cadenza trimestrale, in occasione della fatturazione, come previsto all’art. 19 del presente Capitolato.

8. L’Affidatario dovrà aderire al sistema di identità visiva del Comune di Firenze relativo ai Centri giovani/polivalenti (Giovani Firenze);

9. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell’appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle sopracitate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

10. L’Affidatario si impegna sottoscrivere la polizza assicurativa di cui al successivo art. 14 e la garanzia fideiussoria di cui all’art. 17 e a provvedere, alle relative scadenze, al pagamento del premio; copia di tali pagamenti dovrà essere inviata al Comune.

11. L’Operatore Economico affidatario si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune, tramite PEC, di ogni sospensione dell’attività o chiusura del Centro o di alcune sue parti.

12. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, tra cui quelle previste ai successivi artt. 12 e 13 del presente capitolato.

13. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

14. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

Art. 12 – Obblighi a tutela dei lavoratori e della Sicurezza sui luoghi di lavoro.

1. L'Appaltatore avrà la funzione di datore di lavoro nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08. A tale riguardo dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del citato decreto (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Affidatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna a:

- a) assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- c) collaborare all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- d) provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi impiegati nel servizio nonché a formare il personale per i rischi specifici dell'attività affidata;
- e) essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie, e con le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza se prevista;
- f) dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;

g) dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso;

h) organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;

i) comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;

3. L’Affidatario dà comunicazione al Comune, contestualmente alla consegna del Centro e, in caso di sostituzione, nel corso della gestione, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo, e del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. f) dello stesso decreto.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza.

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’Amministrazione Comunale e che in tal caso i dati di cui l’Appaltatore sia venuto a conoscenza dovranno essere, a richiesta del Comune di Firenze, o restituiti allo stesso o distrutti.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione Comunale. L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016).

5. L'Appaltatore si obbliga ad accettare la nomina da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione al presente appalto, nel rispetto della modulistica e delle clausole predisposte dal Comune. Prima alla stipula del contratto l'Appaltatore provvederà a comunicare formalmente il nominativo del Responsabile del trattamento (Data processor – art. 28 GDPR) e del Responsabile della protezione dei dati – DPO (Data processor Officier – art. 37 ss GDPR).

6. È fatto divieto di effettuare e utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei minori ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento dei minori.

Art. 14 - Obblighi assicurativi.

1. L'Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati sia al Comune di Firenze sia a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, connessi all'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

3. L'Affidatario deve pertanto:

a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente affidamento, con i seguenti massimali minimi dedicati al Comune di Firenze:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari ad € 3.000.000,00 per sinistro e per anno dedicato al servizio oggetto del presente capitolato;
- Responsabilità Civile (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 3.000.000,00 per sinistro e anno.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 100.000,00 per sinistro e per anno;

- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno € 100.000,00 per sinistro e per anno;
- rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dipendenti;
- danni derivati da violazioni del D. Lgs. 81/2008.

La polizza RCT/O deve prevedere anche:

- l'estensione della Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'affidatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;
- che i partecipanti alle attività che si terranno negli spazi dati in uso dovranno essere considerati terzi tra di loro;

b) stipulare in nome e per conto del Comune apposita polizza assicurativa Rischio Incendio per valore dell'immobile pari a € 50.000,00 per sinistro e per anno, a primo rischio assoluto.

4. Qualora l'Affidatario avesse già una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, dovrà essere emessa un'appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere recante la descrizione dell'oggetto del presente affidamento, il CIG, i massimali dedicati sopra richiesti e per pronta visione tutte le garanzie aggiuntive sopra indicate;

5. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto. L'Affidatario si impegna inoltre a fornire tempestivamente al Servizio Sport e Politiche Giovanili una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

6. L'operatore economico ha l'obbligo di dare tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante della volontà della compagnia assicuratrice di risolvere anticipatamente il contratto di polizza, non appena venutone a conoscenza.

7. La stipula delle sopracitate polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti del Centro. Pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

8. Copia integrale dei contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali condizioni integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata al Servizio Sport e Politiche Giovanili prima della stipula del contratto al fine di acquisirne il preventivo assenso.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e.s.m.i.

2. Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

3. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

Art. 16 - Estensione obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In sede di stipula del contratto o del subcontratto le imprese interessate dovranno accettare gli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 e pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

2. Tali obblighi di comportamento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. L'esecutore del contratto è obbligato a norma dell'art. 53, c. 4, del Codice a presentare una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.
2. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, c. 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, c. 2, del Codice.
3. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.
5. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dei servizi.

1. La sottoscritta RUP svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ed è pertanto preposta alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo, il contatto telefonico e l'indirizzo e-mail del Responsabile dei servizi del presente appalto, che interagirà con la committenza in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, al monitoraggio, al controllo e alla reportistica dei servizi svolti, nonché alla quantificazione dei corrispettivi e alla fatturazione. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'operatore economico deve comunicare tempestivamente il nominativo e tutti i recapiti del sostituto.

Art. 19 - Sistema di monitoraggio e controlli in corso di esecuzione del contratto.

1. L'amministrazione Comunale, tramite i competenti uffici della Direzione Cultura e Sport - Servizio Sport e Politiche Giovanili, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, del Progetto dei Servizi, del progetto presentato dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara, e del contratto.

2. A titolo esemplificativo, il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti alla sicurezza, alla privacy, al contratto di lavoro dei dipendenti e alla verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

3. L'Aggiudicatario dovrà presentare:

a) ogni mese, entro il giorno 25 del mese precedente a quello di riferimento: la programmazione mensile delle attività, ripartita settimanalmente, con indicazione dei nominativi degli addetti di volta in volta ad esse dedicati;

b) trimestralmente, in occasione della fatturazione: i fogli di presenza del personale in servizio e una relazione delle attività svolte, secondo il format che verrà fornito dal Committente. In allegato a ciascuna relazione trimestrale delle attività il soggetto affidatario dovrà presentare almeno 4 fotografie in alta definizione che rappresentino le attività svolte nonché gli spazi in cui si svolgono;

c) entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto: una relazione finale sull'andamento generale del servizio comprendente il quadro complessivo delle informazioni rilevate, lo stato dell'arte su progetti e collaborazioni attivate, valutazioni finali, riflessioni e proposte.

4. La programmazione mensile delle attività verrà utilizzata dal Committente per effettuare controlli a campione, finalizzati a verificare la conformità del servizio alle prestazioni richieste ed offerte.

5. I fogli di presenza del personale in servizio e le relazioni delle attività verranno verificati dal Committente in occasione della presentazione delle fatture, ai fini della liquidazione degli statuti di avanzamento del servizio. Il materiale fotografico prodotto e allegato alle relazioni trimestrali delle attività sarà di esclusiva proprietà del Comune di Firenze, deve essere originale e pienamente disponibile per l'Amministrazione che lo utilizzerà al fine di comunicare i lavori svolti. Il Comune di Firenze si riserva quindi la facoltà di disporne a suo insindacabile giudizio e di mantenerne e/o modificarne le caratteristiche in qualsiasi iniziativa futura. Il materiale prodotto per il Comune di Firenze non potrà essere utilizzato in favore di soggetti terzi

ovvero per scopi e finalità diverse rispetto a quelle indicate dal Comune di Firenze.

6. La relazione finale sull'andamento generale del servizio verrà utilizzata dal Committente per trarre informazioni utili sulla efficacia del servizio reso alla comunità e per la programmazione di nuovi servizi.

7. L'Aggiudicatario, insieme ai Gestori degli altri Centri Giovani e Polivalenti della città, dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dal RUP, o da un funzionario referente, con finalità di coordinamento tecnico e di monitoraggio generale del servizio.

8. Nell'espletamento del servizio, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad osservare e a far osservare gli ordini di servizio eventualmente impartiti dal Committente in ordine al controllo tecnico e contabile dell'appalto;

Art. 20 - Penali

1. I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente Capitolato e nella offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di inadempimento, il RUP provvederà alla formale contestazione per iscritto via pec. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

	Tipologia di Inadempimento	Importo Penale
1	Ritardo nell'avvio delle attività rispetto al termine di decorrenza, per cause imputabili all'Affidatario	Euro 120,00 per ogni giorno di ritardo
2	Mancata trasmissione dei documenti di programmazione e rendicontazione indicati all'art. 13, comma 3	Euro 80,00 per ogni giorno di ritardo
3	Inosservanza degli obblighi concernenti i rapporti di lavoro del personale impiegato nel Centro Giovani, nonché degli obblighi previdenziali, assicurativi ed in materia di sicurezza	Da € 100,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità, secondo valutazione del Comune (per ogni violazione)
4	Sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale dell'Affidatario non determinata da motivi di caso fortuito o forza maggiore	Euro 170,00 per ogni giorno di sospensione accertato
5	Inosservanza degli orari di apertura al pubblico e/o di servizio, rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato	Euro 100,00 per ogni violazione accertata

6	Impiego di personale in numero e/o in qualificazione professionale inferiore rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato e/o dichiarato dall’Affidatario in sede di offerta	Da € 100,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità, secondo valutazione del Comune (per ogni violazione)
7	Inadempimento degli obblighi derivanti dal progetto di assorbimento presentato in sede di offerta	Euro 170,00 per ogni giorno di ritardo nella regolarizzazione
8	Ritardo rispetto al termine indicato dall’art. 8, comma 5, del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Euro 95,00 per ogni giorno di ritardo nella regolarizzazione
9	Ritardo rispetto al termine indicato dall’art. 8, comma 6, del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della relazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	Euro 95,00 per ogni giorno di ritardo nella regolarizzazione
10	Inosservanza dell’obbligo previsto all’art. 8, comma 4, del presente capitolato di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella regolarizzazione
11	Altri inadempimenti agli obblighi del presente Capitolato e relativi allegati non previsti ai punti precedenti	Euro 60,00 per ogni giorno di ritardo
12	Altri inadempimenti agli obblighi assunti in sede di offerta dall’Affidatario non previsti ai punti precedenti	Euro 60,00 per ogni giorno di ritardo

2. Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all’articolo 17 del presente capitolato. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

3. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione.

4. L’ammontare delle penali nn. 1-7, 11 e 12, non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre

all'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

5. L'ammontare delle penali nn. 8-10 non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre all'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 21 - Risoluzione e recesso

1. Il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 1, del Codice;
- b) è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- c) è stato superato il tetto massimo indicato al precedente articolo 20 per l'applicazione delle penali (rispettivamente 20% o 10% dell'ammontare netto contrattuale per le penali);
- d) grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- e) inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13 del presente Capitolato;
- i) grave inosservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e, nel caso in cui il servizio sia ritenuto essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora l'appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi, è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro del successivo affidatario. Le somme dovute all'esecutore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

4. In caso di risoluzione, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

5. Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

6. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o forniture non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e all'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

7. Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

8. In caso di recesso, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

9. Nel caso in cui sia l'Aggiudicatario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante, oltre all'escussione della garanzia definitiva, chiederà il risarcimento degli eventuali danni subiti,

con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del presente appalto e degli altri eventuali oneri, secondo quanto indicato dall'art. 124 del Codice.

Art. 22 - Certificato di regolare esecuzione

Il presente contratto sarà soggetto al rilascio del certificato di regolare esecuzione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 38 dell'Allegato II.14 al Codice.

Art. 23 - Stipula del contratto e spese

1. Prima della stipula del contratto dovrà essere tempestivamente inviata alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- (eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
- originale della fideiussione a garanzia definitiva;
- copia delle polizze assicurative di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- comunicazione formale del nominativo del Responsabile del trattamento Dati Personalni (Data processor – art. 28 GDPR).

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

3. Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 24 - Definizione delle controversie e foro competente.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 104/2010.

2. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente capitolato tecnico;
- l'Allegato 1 al presente capitolato, Planimetria e Inventario CG Futura
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- l'offerta economica presentata in sede di gara;